

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Referendario	Carmelina Adesso

a seguito della camera di consiglio del 2 marzo 2016, ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.136/GAB del 9 febbraio 2016, formulata dal Sindaco del Comune di Taranto, pervenuta in data 10 febbraio 2016 (prot. n.480).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l'ordinanza presidenziale n.25/2016 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Con la nota indicata, il Sindaco del Comune di Taranto ha posto due quesiti riferiti alla disciplina, prevista dall'art.4 del D.L. n.16/2014 (convertito con legge n.68/2014), relativa alle

misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

In particolare, in estrema sintesi, il Comune istante ha chiesto, in primo luogo, come coordinare la disciplina in oggetto con quella prevista per gli enti dissestati relativamente agli anni a cui si riferisce la procedura di dissesto (il Comune di Taranto ha dichiarato il dissesto finanziario nel 2007) e, inoltre, se siano ostative all'applicazione della sanatoria in argomento eventuali sentenze, passate in giudicato, emesse da giudici ordinari. Il Comune motiva quest'ultimo quesito con la considerazione che la normativa richiamata sembrerebbe escludere la sanatoria rispetto alle sole sentenze della Corte dei conti.

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

L'art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...*". Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Taranto e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L'art.7, co.8, della legge 131/2003 "*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica*" (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre,

ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Taranto, rientrando nell'ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile nei limiti di seguito riportati.

3. Merito.

In conformità a quanto espresso in tema di ammissibilità, sul piano oggettivo, del quesito in esame, deve preliminarmente evidenziarsi che l'analisi delle questioni proposte dal Comune di Taranto rimane circoscritta ai soli profili generali ed astratti.

La risposta ai quesiti posti dall'ente esige la preventiva esposizione di alcune considerazioni di massima in merito alla normativa richiamata.

L'art.4 del D.L. n.16/2014 ha introdotto una specifica disciplina riferita alle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. Il legislatore ha disposto che *"le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare (*deliberazione n.176/2014/PAR*) che la disciplina in argomento ha carattere *"eccezionale in quanto introduce una sorta di sanatoria per le fattispecie di illegittima costituzione dei fondi della contrattazione integrativa"* e che, *"stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione"*. La giurisprudenza contabile ha, altresì, specificato che la normativa menzionata non incide in alcun modo sulla procedibilità della azione erariale (*Sez. giur. Veneto, n.98/2015*).

Ciò premesso, il Collegio osserva che l'art.4 del D.L. n.16/2014 presenta indubbi caratteri di novità e specialità. Tanto induce a ritenere, con riferimento alla prima questione posta dall'ente, che la disciplina in argomento, in generale, in assenza di espresse condizioni ostative, nei limiti e alle condizioni dalla stessa previsti, è applicabile anche nei confronti degli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Con specifico riferimento alle dotazioni organiche, in

virtù dell'espresso riferimento operato dal primo comma della norma in esame all'art.263, co.2, del D.Lgs. n.267/2000, si rileva che le misure di razionalizzazione organizzativa richieste devono garantire, in ogni caso, il rispetto dei limiti previsti per gli enti in situazione di dissesto. Nel caso in cui l'ente interessato già rispetti i suddetti limiti, il Collegio ritiene che non deve essere posto in essere alcun ulteriore adeguamento. I rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono previsti, per il triennio 2014/2016, dal D.M. 24 luglio 2014.

Quanto, invece, alla seconda questione posta dall'ente, relativa alla applicabilità della sanatoria in argomento in presenza di eventuali sentenze, passate in giudicato, emesse dalla Magistratura ordinaria (giudici del lavoro), questa Sezione rileva quanto segue.

L'art.4 del D.L. n.16/2014 prevede la necessità di rispettare varie condizioni per poter beneficiare della relativa disciplina di favore. Il comma 3, in particolare, tra le varie condizioni richieste, fa espresso riferimento alla assenza di un "*riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale*". In sostanza, non sono sanabili gli atti per i quali, tra l'altro, sia stata già riconosciuta dalla Corte dei conti la responsabilità erariale. Visto il tenore letterale della norma in esame, nessuna rilevanza può essere pertanto riconosciuta, in tale contesto, a sentenze pronunciate da giudici diversi dalla Corte dei conti. Il riconoscimento della responsabilità erariale alla quale il legislatore fa espresso riferimento, infatti, è prerogativa esclusiva della Corte dei conti. La natura della norma in esame, come prima indicato, esclude in radice ogni ipotesi di interpretazione estensiva o di applicazione analogica.

Il Collegio ritiene opportuno, in merito alla questione in esame, in conclusione, evidenziare al Comune richiedente che l'art.1, co.132, della legge n.311/2004 (legge finanziaria 2005), come integrato dall'art.41, co.6, del D.L. n.207/2008 (convertito in legge n.14/2009), per le amministrazioni pubbliche, prevede il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive.

P. Q. M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Taranto.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2016.

Il Magistrato relatore

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente

F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 02/03/2016

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Maria Luce Sciannameo